

Dott.ssa MARIA PEDITTO

Commercialista – Revisore Legale

**RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2022**

Io sottoscritta Maria Peditto iscritta al n. 106533 del Registro dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, ho ricevuto dall'Associazione Differenza Donna APS l'incarico di redigere una relazione di revisione contabile indipendente.

Ho svolto la revisione contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 dell'**ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS**, costituito dalla Relazione di Missione, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale a proventi ed oneri, così come previsti dal DM del 05/03/2020, la Revisione si è ispirata alla nuova normativa relativa al Codice del Terzo Settore previsto dal D.Lgs. n.117/2017. Gli schemi di Bilancio ETS sono conformi ai principi generali di bilancio ad ai criteri di valutazione previsti dal codice civile ed i principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale a proventi ed oneri e dalla nota integrativa integrata nella relazione di missione, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Differenza Donna APS al 31 dicembre 2022, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Associazione Differenza Donna APS in conformità

Dott.ssa MARIA PEDITTO

Commercialista – Revisore Legale

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Altri Aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che l'Associazione Differenza Donna APS, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, non era obbligata alla revisione contabile ai sensi della normativa in vigore.

Responsabilità del Consiglio Direttivo e dell'organo di Controllo per il bilancio d'esercizio

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell'Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

L'Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dallo statuto, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Associazione Differenza Donna APS.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per

Dott.ssa MARIA PEDITTO

Commercialista – Revisore Legale

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi od a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Associazione Differenza Donna APS;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunta alla conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Direttivo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Associazione Differenza Donna APS di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza

Dott.ssa MARIA PEDITTO

Commercialista – Revisore Legale

significativa, sono tenuta a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Associazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

In data 14/11/2022 l'Associazione è stata iscritta nel RUNTS come APS. L'Associazione Differenza Donna APS è anche iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.32, comma 7 della legge 125/2014, settore di attività ONG. Beneficia, ai fini fiscali, delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n.117/2017 e dal D.Lgs. 460/97. In particolare, svolgendo solo attività istituzionali, non è soggetto passivo di imposte, fatta eccezione dell'IRAP, calcolata con il metodo retributivo, e dell'IRES su eventuali redditi diversi.

Roma 14/04/2023

***Il Revisore
Dr.ssa Maria Peditto***